

COMUNE DI PIMENTEL

Provincia del Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n.17 del 07.08.2020

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto, via email in data 31.11.2020 la richiesta di parere sulla Determinazione n. 200 del 06.08.2020 del Responsabile del settore Area Contabile che rettifica la Determinazione n. 198 del 31.07.2020 e avente ad oggetto:

Oggetto: Rettifica Atto Area finanziaria N.35/198 del 31.07.2020 e prospetto Costituzione fondo delle risorse decentrate per l' anno 2020

IL REVISORE UNICO

Premesso che

- con deliberazione n. 10 del 14.01.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 31/07/2020 sono state definite le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- con Determinazione n. 200 del 06.08.2020 il Responsabile del settore Area Contabile ha rettificato la Determinazione n. 198 del 31.07.2020 di costituzione del Fondo risorse decentrate al fine di includere nel calcolo anche le posizioni organizzative;
- il CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, all'art. 8 ribadisce la funzione dell'organo di revisione nella contrattazione decentrata e stabilisce che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- la composizione del fondo è stabilita dall'art. 67 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, che testualmente dice che *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come*

certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

- Lo stesso articolo 67 prevede che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"*;
- l'importo complessivo del trattamento accessorio non può superare, a decorrere dal 01 gennaio 2018, ed ai sensi dell'art. 23, c.2 del D.Lgs 75/2017, l'importo complessivo del 2016 e che s'intende abrogato l'art. 1, comma 236, della legge del 28.12.2015 n.208;
- l'art.33 comm 2, del D.L.34/2019 convertito in Legge 58/2019 (Decreto Crescita) ha modificato le modalità di calcolo del tetto salario accessorio di cui all'art. 75/2017 prevedendo che a partire dal 2020 il limite debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 nel caso in cui il numero dei dipendenti presenti al 31.12.2020 sia superiore al numero dei dipendenti al 31.12.2018 (il totale del limite che garantisce l'invarianza rispetto al 2018 è confermato in Euro 31.214,73 (limite di cui all'art. 23 del D.lgs 75/2017).

Visti

- la determinazione in oggetto, il responsabile di settore intende ha effettuato la costituzione del fondo risorse decentrato per un importo complessivo sottoposto a limite nel rispetto dello stesso pari a **Euro 29.009,05**;
- il prospetto allegato alla proposta di determinazione in oggetto ricevuti dal Responsabile del settore Area Contabile dal quale si evince un totale fondo risorse decentrate soggetto al limite così calcolato:

1. **Fondo Risorse stabili pari a Euro 31.909,28** così ottenuto:

Importo consolidato	Euro 34.393,50
+ Incrementi per per personale in servizio	Euro 748,80
- <u>Decurtazioni parte stabile</u>	<u>Euro 3.233,02</u>

- Totale Risorse stabili al netto delle decurtazioni Euro 31.909,28

Di cui:

Risorse stabili soggette a limite 31.160,48

Risorse stabili non soggette al limite Euro 748,80

2. **Fondo Risorse variabili Euro 15.828,33 comprese PO non sottoposte a limite;**

Di cui:

Risorse variabili soggette a limite 2.178,46;

Risorse variabili non soggette al limite Euro 13.649,87

3. **Totale F.do Euro 47..737,61**

4. **Meno Decurtazioni anni Euro 5.828,33;**

5. **Totale F.do al netto decurtazioni Euro 43.407,72**

di cui

Euro 29.009,05 soggetta a limite al netto decurtazioni (Euro 31.160,48+2.178,46-5.828,33);

Euro 4.398,67 non soggetta a limite

Euro 10.000 PO non sottoposte a limite

Preso atto che

- che il fondo trova copertura nel bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il Dlgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 150/2009;

Visto il D.lgs 165/2001;

Visto il D.lgs 75/2017;

Visto il CCNL del 21.05.2018 relativo al comparto delle funzioni locali;

Visto il parere di regolarità contabile apposto sulla determinazione in oggetto;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022;

Il Revisore,

ESPRIME

parere favorevole, in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, sulla Determinazione del Responsabile del settore Segreteria generale avente ad oggetto “: **Rettifica Atto Area finanziaria N.35/198 del 31.07.2020 e prospetto Costituzione fondo delle risorse decentrate per l’ anno 2020 ”.**

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu

